



PROVINCIA DI TARANTO
4° SETTORE
PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 109 DEL 26.07.2018

N. 834 del 04.10.2018 del Registro Generale

Oggetto: **Provvedimento di adozione di A.U.A. ex D.P.R. n°59/2013.** Pratica n. 72/2018. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 – Proponente: Dusca s.n.c. di Luigi Pignatale e Diego Monteleone. Ubicazione Impianto: Via Tre Fontane, 10 - Taranto, Fg. 281, P.lle 337, 338 e 339.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Inquadramento normativo

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- l'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. così recita: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
 - il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", stabilisce, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
 - l'art. 113 dello stesso decreto legislativo in tema di "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia" demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione;
 - l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "*tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....*";
 - l'art. 15, quarto comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – prevede che il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 del precitato Regolamento, per superfici scolanti inferiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere, la quale nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni;
 - l'impianto di che trattasi rientra tra quelli di cui all'art. 5 del RR 26/2013;
 - il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo di riutilizzo a fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento. Per il rispetto di quanto innanzi i regolamenti comunali prevedono l'adozione di opportuni sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione (art. 2, comma 5 ex RR 26/2013) ovvero può essere prevista l'esclusione al riutilizzo specificamente assentita da parte del Comune (art. 5, comma 2 ex L.R. 13/2008);
 - il R.R.26/13 prevede, all'art. 5, che le acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo del succitato Regolamento, sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all'art. 2, comma 2 del precitato Regolamento le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui vi sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

Procedimento istruttorio

Il SUAP del Comune di Taranto (TA) in delega alla CCIAA con prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0015368 del 04/05/2018, acquisito al prot. prov. n. 14541 del 07.05.2018, trasmetteva istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Rif. 02510000736 – 04042018 – 1601 Prot. n. 0015217 del 03.05.2018 da parte del SUAP di Taranto in delega alla CCIAA di Taranto inerente la Dusca s.n.c. di Luigi Pignatale e Diego Monteleone.

Con successiva nota prot. prov. n. 18700 del 12.06.2018 questo Settore, vista la documentazione agli atti, formulava richiesta di integrazioni in ordine ai rilievi di seguito riportati:

- *Ricevuta di versamento, dell'importo di Euro 250,00, intestato a Provincia di Taranto c/c postale n. 12380747 –causale: Tariffe relative a "Oneri istruttori ex DPR 59/2013";*

- *Nonostante il proponente abbia presentato fattura dell'AQP n. 00118000781211 del 14.03.2018 che attesta il recapito in pubblica fognatura dei reflui industriali, è necessario fornire il titolo abilitativo, rilasciato sempre dall'Acquedotto Pugliese, in quanto questo Ente ne deve recepire le eventuali prescrizioni nell'adozione dell'AUA.*
- *Il proponente dovrà fornire le informazioni di cui alla Scheda E del DPCM 08.05.2015.*
- *Atteso che quota parte dell'area dell'impianto di che trattasi ricade, ai sensi del PPTR Puglia nel seguente ambito:*
 - *BP: "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"*
si chiede a codesto Comune se l'intervento proposto necessita di specifica Autorizzazione paesaggistica ed in caso affermativo di trasmettere il relativo provvedimento.

Con nota prot. n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0025516 del 09/07/2018, acquisita al prot. prov. n. 21858 del 09.07.2018, il SUAP del Comune di Taranto per il tramite della CCIAA di Taranto, trasmetteva documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. prov. n. 18700 del 12.06.2016 di cui sopra comprendente:

- Attestazione di avvenuto versamento di € 250,00
- Copia autorizzazione allo scarico n. 0069639 del 04/07/2018 rilasciata da AQP
- Scheda E – Modulistica AUA DPCM 08/05/2015.

Con successiva nota acquisita al prot. prov. n. 22917 del 19.07.2018 il professionista incaricato trasmetteva richiesta di *istruttoria urgente della pratica in oggetto poiché l'attività attualmente risulta chiusa da oltre un mese, con gravi conseguenze economiche e occupazionali a carico della Società che lo conduce, oltre che gravi conseguenze tecniche dovute al deperimento degli impianti non idonei ad una interruzione così lunga di funzionamento.*

Con nota prot. prov. n. 23100 del 23.07.2018 la Dirigenza di questo Settore autorizzava la trattazione urgente.

Descrizione dei sistemi di gestione delle acque meteoriche (*estratto da relazione tecnica del proponente agli atti*)

La superficie impermeabilizzata, destinata a manovra e sosta all'interno dell'autolavaggio self-service indicato in oggetto è pari a 1.600 m². Per quanto stabilito dall'art. 5, comma 2 del RR n. 26/2013, considerando che sul piazzale in parola non si movimentano sostanze di cui alle Tabelle 3A e 5 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., e l'attività svolta non ricade tra quelle elencate all'art. 8 comma 2, tutte le acque ricadenti sulle parti impermeabilizzate saranno sottoposte a un trattamento, in continuo, di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione prima del loro smaltimento. Inoltre, si precisa che, a valle dell'impianto di trattamento e prima della subirrigazione, sarà realizzata una vasca di accumulo dotata di impianto di sollevamento ad innesco manuale, per il "riuso" della risorsa, così come prescritto dall'art. 2, comma 2 del RR 26/2013. Per quanto riguarda il metodo di raccolta, le acque sono attualmente convogliate, mediante idonee pendenze, verso delle griglie di raccolta acque posizionate nei pressi dell'ingresso dell'autolavaggio. Una volta intercettate dalle griglie, le acque sono convogliate, mediante una tubazione in PVC interrata, nelle vasche di trattamento prima del definitivo smaltimento in subirrigazione.

Descrizione dei sistemi di gestione delle acque di autolavaggio (*estratto da relazione tecnica del proponente agli atti*)

L'impianto di autolavaggio self-service è dotato di n. 6 piste di autolavaggio e n. 5 colonnine di servizio. Le piste di lavaggio sono collegate a vasche interrate per la raccolta delle acque utilizzate e sono dotate di lance idropultrici mentre le colonnine di servizio sono dotate di aspirapolvere e attrezzature per le operazioni di pulitura senz'acqua. Sia l'erogazione dell'acqua per le idropultrici che la corrente elettrica per l'aspirapolvere sono attivabili mediante inserimento di gettoni prepagati negli appositi sistemi automatizzati. Tutte le operazioni di lavaggio vengono svolte in aree dedicate ed appositamente attrezzate e possono essere schematizzate come segue:

- Area attrezzata per la pulitura a secco posta nei pressi della colonnina di servizio;
- Area attrezzata per il lavaggio del mezzo e l'asciugatura automatica (pista di lavaggio);
- Area attrezzata per la pulizia interna posta nei pressi della colonnina di servizio.

Le acque derivanti da impianti di lavaggio automezzi sono caratterizzati dalla presenza di una variegata tipologia di inquinanti quali solidi sospesi (sabbie e fanghi, ghiaia, pietrisco, residui vegetali, etc.), detersivi, oli e idrocarburi. Per tale motivo il sistema di depurazione di tali reflui necessita di una serie di trattamenti

specifici finalizzati all'abbattimento in successione degli inquinanti. La prima fase di trattamento consiste in un dissabbiatore nel quale avviene la separazione gravimetrica di tutti quei composti che hanno un peso specifico diverso da quello dell'acqua: i materiali più pesanti (sabbie, fanghi, ghiaia) sedimentano e si accumulano sul fondo delle vasche di sedimentazione mentre quelli più leggeri (oli, grassi, schiume) si accumulano in superficie per galleggiamento. Un sistema di skimmer (tubazione a sfioro) permette il convogliamento degli elementi galleggianti verso una vasca di raccolta oli. La seconda fase di trattamento consiste nel trattamento di disoleazione. Grazie alla presenza di un filtro a coalescenza gli oli ed idrocarburi residui si aggregano sul filtro stesso separandosi così dal refluo. Infine il refluo viene sottoposto ad un trattamento biologico intensivo (a biomassa adesa) nel quale, attraverso lo sviluppo di particolari ceppi batterici, si ha l'abbattimento della sostanza organica disciolta (BOD₅ e COD) e dei detergenti (tensioattivi). Il trattamento biologico è costituito da un filtro percolatore anaerobico seguito da un filtro percolatore aerato. L'impianto di depurazione presente nell'autolavaggio in parola è prodotto dalla "Ceccato" (impianto di trattamento biologico a massa adesa mod. WS BIO 5-10/B) rispondente ai criteri previsti dal D. Lgs. 152/2006 e dimensionato per una portata di trattamento di 5 mc/ora, con scarico finale del refluo in pubblica fognatura. L'impianto è costituito da:

- Una prima vasca interrata in cls dove avviene una sedimentazione dei materiali più grossolani;
- Una seconda vasca interrata in cls dove avviene la sedimentazione secondaria delle particelle più fini;
- Una vasca interrata in cls dove avviene una disoleazione per gravità;
- Una vasca interrata in cls dotata di tubazione a sfioro per il recupero degli oli;
- Un pozzetto interrato in cls per il recupero degli oli e materiali fluttuanti;
- Una vasca interrata in cls per il trattamento biologico a biomassa adesa;
- Un pozzetto finale di invio acque trattate in fognatura.

I prodotti residuali del trattamento saranno conferiti a ditta autorizzata per lo smaltimento finale.

Per quanto sopra esposto, quindi, si propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento finale come di seguito riportato.

Il sottoscritto attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento. Il sottoscritto attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art.6 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Monaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione e la proposta che precede;
- **Vista** l'attestazione da parte del Responsabile del procedimento;
- **Visti:**
 - il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 ed in particolare l'art. 107;
 - il D.Lgs. n°165/2001 ed in particolare gli artt. 4 e 17;
 - la Legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;
 - lo Statuto provinciale;
 - il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
 - il DPR del 7 settembre 2010, n. 160;
 - il D.P.R. del 13 Marzo 2013, n°59;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
 - la L.R. n. 6/99 e la Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n°1441;
 - il Regolamento Regionale n°26 del 09.12.2013;
 - la L.R. 13/2008;
- **Preso atto** che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 447/1995 le competenze in materia di impatto acustico sono poste in capo ai Comuni e che il Comune di Taranto per il tramite della CCIAA di Taranto, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proponente ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 senza osservazione alcuna;
- **Atteso che** il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n°33/2013 in materia di

trasparenza dell'attività amministrativa,

- **Considerato che** gli interventi di che trattasi rientrano tra quelli di cui all'art. 2, comma 1 così come stabilito al punto A.15 dell'Allegato A del DPR 13/02/2017 n. 31 per cui sono esentati dall'autorizzazione paesaggistica.

DETERMINA

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della Società Dusca S.n.c. con sede legale ed impianto in Taranto, Loc. Lama, Via Tre Fontane, 10 sn, P.I.: 02510000736 con riferimento all'impianto di autolavaggio self service di cui innanzi, individuato al NCEU al Fg. 281, P.lle 337, 338 e 339;
2. di stabilire che il presente provvedimento, adottato ai sensi D.P.R. n°59/2013, sostituisce i seguenti titoli abilitativi di cui al comma 1 dell'art. 3 del citato Decreto:
 - lett. a) *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. relativa a:
 - scarico delle acque reflue industriali derivanti da attività di autolavaggio recapitanti in pubblica fognatura.

Per quanto riguarda lo scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento sul suolo/primi strati del sottosuolo, il proponente ha inteso avvalersi della comunicazione così come previsto all'art. 15, comma 4 del RR 26/2013,

- lett. e) *“comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*;
3. di demandare al Comune di Taranto la verifica di congruità e ottemperanza degli obblighi di riutilizzo di cui all'art. 2, comma 2 del RR 26/2013 secondo quanto previsto dal comma 5 del precitato articolo;
 4. di confermare al proponente la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzata al riutilizzo delle stesse secondo quanto stabilito al precedente punto 3;
 5. di prescrivere al proponente l'isolamento idraulico dell'impianto di autolavaggio in maniera tale che le acque da esso derivanti non possano, in alcun modo, confluire nella rete di adduzione all'impianto di trattamento delle acque meteoriche, che dovranno, invece, convogliare esclusivamente nella rete afferente l'impianto di depurazione dedicato e da lì in rete fognaria pubblica;
 6. di precisare che l'A.U.A., ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n°59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal rilascio del provvedimento da parte del SUAP. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n°59/2013;
 7. di precisare che la Società Dusca S.n.c. di cui al punto 1, è tenuto a comunicare tempestivamente a questa Provincia, secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 59/2013, ogni variazione che dovesse intervenire rispetto ai requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati, alle caratteristiche dell'impianto proposto, e all'assetto gestionale e societario, ancorché tali variazioni siano non sostanziali.
 8. di sottoporre l'esercizio dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, alle seguenti prescrizioni:
 - a) Nel caso di realizzazione di nuove opere, la Società dovrà trasmettere al SUAP di Taranto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR 160/2010, la dichiarazione di conformità dell'opera/certificato di collaudo così come disciplinato dall'art. 10, comma 1 lettere a) e b) del citato DPR 160/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPR 160/2010, il Comune di Taranto dovrà comunicare alla Provincia di Taranto - Settore Pianificazione e Ambiente ed all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto, gli esiti dei controlli e delle verifiche in merito all'impianto di che trattasi;
 - b) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, effettuato mediante trincea disperdente, dovrà rispettare i limiti imposti dalla Tab. 4, all. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e quanto stabilito al punto 2, paragrafo 2.1 dello stesso allegato (sostanze per cui esiste il divieto di scarico). I valori limite allo scarico non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - c) lo scarico delle acque reflue derivanti dall'attività di autolavaggio in pubblica fognatura dovranno rispettare quanto disposto dall'autorizzazione rilasciata da Acquedotto Pugliese SpA con nota prot. n. U – 0069639 del 04.07.2018 che qui si intende integralmente recepita ed allegata al presente atto (Allegato 1);
 - d) la ditta individuale dovrà provvedere ad effettuare analisi in autocontrollo delle acque meteoriche trattate destinate allo scarico, prelevate dai preposti pozzetti di campionamento, con cadenza trimestrale mediante laboratori pubblici o privati all'uopo accreditati. Il primo prelievo dovrà essere effettuato dopo un mese dalla comunicazione dell'avvio dello scarico. I certificati relativi dovranno

essere tenuti presso la sede dell'impianto a disposizione delle autorità di controllo ed inviate con pari cadenza alla Provincia. Le analisi dovranno essere eseguite e vidimate in originale da Tecnico regolarmente abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale, i metodi analitici utilizzati e i parametri monitorati in riferimento alle specifiche attività svolte nel sito ed agli inquinanti attesi. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo, conservazione del campione e analisi dovranno essere conformi alle vigenti metodiche previste per legge;

- e) nel caso di analisi in autocontrollo che attestino eventuali valori dei parametri allo scarico difformi dalle prescrizioni di legge richiamate con il presente atto autorizzativo, la ditta dovrà sospendere lo scarico e darne comunicazione alle autorità competenti e dovrà altresì provvedere agli interventi di adeguamento, ripristino o manutenzione dell'impianto depurativo;
 - f) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
 - g) dovrà essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
 - h) i piazzali dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione privi di crepe, fessurazioni, buche, ecc. al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque potenzialmente contaminate. Gli stessi, fatta eccezione per le aree ove sono presenti griglie e caditoie lungo le vie di transito, dovranno essere provvisti di una cordolatura perimetrale che impedisca l'eventuale ruscellamento nelle aree adiacenti non impermeabilizzate;
 - i) sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche;
 - j) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
 - k) si dovrà evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale pubblica. In particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
 - l) di specificare che ai fini del rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1 del RR 26/2013, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà informare della localizzazione del punto di scarico e della relativa zona di rispetto il Sindaco del Comune interessato, l'ARPA e l'ASL competenti per territorio ed ogni altra Autorità competente;
 - m) di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo sullo scarico con periodicità annuale;
 - n) di stabilire che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato Decreto;
9. di trasmettere il presente atto al competente SUAP del Comune di Taranto per le valutazioni di cui al punto

3 e successiva predisposizione del provvedimento conclusivo di A.U.A. da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n°59/2013 ovvero per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 7 del DPR 160/2010 previo esperimento delle procedure previste e richiamate al punto 3 e 8, lettera a) del presente atto;

10. di evidenziare che il presente provvedimento non è abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio del titolo definitivo di cui al precedente punto n. 8 da parte del SUAP competente;
11. di demandare al SUAP di Taranto gli eventuali adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 in materia di antimafia e di misure di prevenzione;
12. di fare salvi altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti e viene fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento non di competenza di questo Ente, nonché diritti di terzi.
13. di precisare che il SUAP di Taranto dovrà trasmettere copia del provvedimento di cui al punto 8 al titolare dell'impianto, la Società Dusca s.n.c., agli Uffici Comunali competenti, all'Amministrazione Provinciale di Taranto Settore Pianificazione ed Ambiente ed agli altri Organi competenti in materia ambientale, in particolare:
 - A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
 - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Lecce;
 - Comando Provinciale Carabinieri Forestali – Taranto;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto;
 - Regione Puglia – Sezione di Vigilanza Ambientale Regionale;
 - Direzione Generale dell'ASL TA;
 - S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Lorenzo Natile

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n°196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla Legge n°241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.


Taranto, li _____


F.to Il Dirigente
Arch. Lorenzo Natile

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000.

Taranto, li _____

~~Ex~~ Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci





Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

F.to L'incaricato

F.to Il Dirigente del Settore Segreteria Generale
Avv. Stefano Semeraro